

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 841

del 6-5-2021

O G G E T T O

Conferimento incarichi di natura autonoma a Medici in formazione specialistica per la Campagna vaccinale anti Covid-19.

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 857

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Richiamato l'art. 1, comma 457, della legge 30.12.2020 n. 178, secondo cui per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus Sars-cov-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale e visto l'art. 1, comma 458 della predetta legge, secondo il quale il piano di cui al comma 457 è attuato dalle regioni e dalle province autonome che vi provvedono nel rispetto dei principi e dei criteri ivi indicati, adottando le misure e le azioni previste, nei tempi stabiliti dal medesimo piano.

Dato atto che la Regione Veneto, al fine di garantire comportamenti omogenei sull'intero territorio regionale, con provvedimento di Giunta Regionale n 1801 del 22 dicembre 2020 "*Linee di indirizzo per l'organizzazione del Piano Vaccinale anti Covid-19*", ha individuato il modello organizzativo per la pianificazione e la somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 alla popolazione secondo le priorità definite a livello nazionale.

Visto il Decreto n. 1 del 2 gennaio 2021 con il quale il Ministro della Salute ha adottato il "*Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2*" e tra le linee di indirizzo relative alle azioni necessarie da garantire, per quanto concerne la definizione del modello organizzativo riguardante i punti vaccinali e le sedute vaccinali, il piano dispone altresì che il personale delle unità vaccinali sia costituito da un numero flessibile di medici, infermieri, assistenti sanitari, o.s.s. e personale amministrativo di supporto, e prevede di ricorrere ad un temporaneo ricorso alle professionalità esistenti nel Paese sia con l'attivazione di modalità contrattuali definite ad hoc, sia mediante la stipula di accordi con il Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito dei percorsi formativi delle scuole di specializzazione medica.

In relazione a questa ultima previsione, e considerata la realistica prospettiva che si ottenga un aumento della disponibilità dei vaccini per cui sarà possibile estendere la copertura vaccinale della popolazione, al fine di procedere nel più breve tempo possibile, è stato siglato il 6 marzo 2021 dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, con il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nonché dalle Associazioni dei Medici in formazione specialistica, un Protocollo d'Intesa che definisce le modalità per il coinvolgimento dei medici specializzandi nella campagna di vaccinazione nazionale anti Covid-19, recepito dalla Regione Veneto giusta D.G.R. n. 304 del 16 marzo 2021.

Il contenuto del predetto protocollo d'intesa è da declinarsi a livello regionale in relazione alle diverse modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali nonché alle modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata.

In sintesi, il protocollo d'intesa stabilisce quanto segue:

- a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione, su base volontaria, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al d.lgs 368/99 s.m.i., gli specializzandi medici partecipano alle attività di somministrazione dei vaccini e il reclutamento avviene da parte delle Regioni e le Province autonome, anche attraverso le aziende e gli enti del SSN;
- la partecipazione all'attività vaccinale avviene attraverso il conferimento di incarichi a tempo determinato o di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 6 mesi, prorogabili;

- ai medici in formazione specialistica sono corrisposti, in aggiunta al trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, gli emolumenti per l'attività lavorativa di somministrazione vaccinale, il cui compenso orario è definito in 40 euro lordi onnicomprensivi;
- il Governo si impegna ad adottare uno o più provvedimenti di urgenza per lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura di tutti gli oneri previsti ed indicati dal protocollo stesso nonché si impegna a promuovere gli interventi normativi necessari per rimuovere in via eccezionale e per il tempo strettamente connesso allo svolgimento del piano vaccinale, le incompatibilità normative esistenti.

La Regione Veneto nelle more dell'adozione dei provvedimenti legislativi nazionali che consentiranno di dare pratica attuazione a quanto previsto dal suindicato protocollo d'intesa, con D.G.R. n. 304 del 16/03/2021 ha approvato il Protocollo di Intesa, in accordo con le Università degli Studi di Padova e di Verona, fissando preliminarmente quanto di seguito indicato:

“Una volta censite sul territorio regionale le sedi attivate dalle Aziende Sanitarie e deputate alla somministrazione dei vaccini, il fabbisogno di specializzandi medici volontari viene definito tenuto conto:

- dell'orario di accesso alla sede;
- della presenza di un medico strutturato/senior;
- della presenza di infermieri o assistenti sanitari;
- della circostanza che lo specializzando medico potrà essere impiegato al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica.

La partecipazione all'attività vaccinale da parte dello specializzando medico avviene attraverso la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa da parte dell'azienda sanitaria di riferimento per le sedi vaccinali.

Il contratto di lavoro ha una durata di 2 mesi, 3 mesi o 6 mesi, eventualmente prorogabili in ragione delle necessità del piano vaccinale.

Il contratto di lavoro è stipulato per un impegno di 4 ore, 6 ore oppure 8 ore lavorative giornaliere, al fine di coniugare le esigenze formative dello specializzando medico con quelle lavorative.

Ai fini della rilevazione della prestazione lavorativa e ai fini assicurativa, lo specializzando medico registra la presenza giornaliera.

E' a carico dell'azienda sanitaria la copertura assicurativa e per infortunio, fatta salva la copertura assicurativa per colpa grave a carico del medico specializzando.

Le Università degli Studi di Padova e di Verona in base al fabbisogno forniscono alla Regione i nominativi degli specializzandi medici disponibili ad assumersi l'impegno lavorativo in relazione alla ubicazione territoriale delle sedi vaccinali.

Considerata la necessità di coniugare da una parte l'attività formativa a cui è tenuto lo specializzando medico e dall'altra le esigenze organizzative delle aziende sanitarie le quali devono pianificare e garantire la presenza degli operatori presso le articolate sedi vaccinali, i Consigli delle Scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e di Verona si impegnano eccezionalmente ad adeguare i piani formativi, al fine di assicurare l'ordinaria esecuzione del contratto di lavoro da parte gli specializzandi.

La remunerazione delle prestazioni rese dai medici specializzandi rende necessario un finanziamento aggiuntivo ad integrazione del fondo sanitario nazionale. Il finanziamento sarà progressivamente definito sulla base dell'andamento della campagna vaccinale.

A tal fine, vi è l'impegno del Governo ad adottare uno o più provvedimenti di urgenza per lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione della vaccinazione da parte dei medici specializzandi quantificati sulla base di un compenso orario di 40 euro lordi onnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha formalizzato l'incarico ai medici specializzandi ai sensi

del presente Protocollo e delle disposizioni normative vigenti in materia e di cui il protocollo. Al contempo il Governo si impegna a promuovere gli interventi normativi necessari per rimuovere, in via del tutto eccezionale e per il solo tempo strettamente connesso allo svolgimento del piano vaccinale, le incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.”

Visto l’art. 20, comma 2, lett. b) del decreto legge 22/03/2021 n. 41, rubricato “Vaccini e farmaci”, che integra l’articolo 1, comma 460 della legge 30/12/2020 n. 178, inserendo al primo periodo, dopo le parole “avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali” le seguenti: “anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368”.

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali S.S.R. n. 25 del 26/03/2021 “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Partecipazione dei medici in formazione specialistica per l’attività vaccinale*” e dato atto che con nota del 26.03.2021, prot. n. 138311, la Regione Veneto, nel trasmettere il sopra richiamato Decreto ha invitato le Aziende a procedere tempestivamente con il conferimento di contratti di natura autonoma per le sedi vaccinali, secondo quanto indicato nella D.G.R. n. 304/2021.

Vista altresì la comunicazione via mail in data 26 marzo 2021, con la quale la Direzione Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, in considerazione dell’urgenza di attivare tempestivamente le procedure atte ad avviare la Campagna di Vaccinazione anti Covid-19, ha condiviso con le Aziende Sanitarie il link degli Atenei di Padova e Verona, con le adesioni degli specializzandi e i loro contatti, invitando le Aziende stesse a procedere alla stipula dei contratti come da DGR 304/2021, al fine di rispondere velocemente alla situazione in continua evoluzione.

Fatto presente che, sulla base della ricognizione volta a verificare la disponibilità dei candidati indicati dagli Atenei di Padova e di Verona, le Direzioni Mediche Ospedaliere dell’Azienda, con comunicazioni conservate in atti ed in sinergia operativa con il SISP, hanno evidenziato la necessità di avvalersi della collaborazione dei seguenti medici specializzandi:

Medici specializzandi – Università di Padova:

dr. Alessandris Remo
dr.ssa Andretta Silvia
dr. Azzena Gian Paolo
dr.ssa Bandolin Luigia
dr. Bellini Nicolò
dr. Bentivoglio Vincenzo Pio
dr. Beqiri Eneols
dr. Biasioli Marco
dr.ssa Bisi Maria
dr. Borasio Nicola
dr.ssa Caregnato Allegra
dr. Celotto Francesco
dr.ssa Ciccioli Eleonora
dr. Coldebella Davide
dr. Contro Giacomo
dr. Crema Alberto

dr. Deriu Luca
dr.ssa Franciotta Silvia
dr. Ghiotto Niccolò
dr. Golin Nicolò
dr. Jubran Salim
dr.ssa Lerjefors Lisa
dr. Lloret Madrid Andrea
dr. Maculan Pietro
dr.ssa Massitto Giuseppina
dr. Monteleone Francesco
dr. Negro Sebastiano
dr. Nicoletti Michele
dr.ssa Pavan Giulia
dr. Pegoraro Luca
dr. Pessotto Gianni
dr. Pinato Marco
dr.ssa Rossato Elena
dr. Rulli Luigi
dr. Sartori Alex
dr. Savietto Enrico
dr.ssa Storti Ilaria
dr. Toninello Paolo
dr.ssa Tramarin Elena
dr.ssa Venturin Chiara
dr. Vigni Marco
dr. Zappari Lorenzo
dr.ssa Ziliotto Chiara

Medici specializzandi Università di Verona:

dr.ssa Albuquerque Michelle
dr.ssa Banzi Viola
dr. Pellizzari Gianmarco
dr.ssa Rigo Maria Elena

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento, di confermare i contratti di natura autonoma (contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero, in caso di diversa indicazione da definirsi con i suindicati professionisti, contratti libero professionali) alle seguenti condizioni:

- durata dell'incarico: dalla data individuata nel contratto individuale e per un periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile in caso di proroga dello stato emergenziale;
- impegno orario: il collaboratore dovrà garantire l'espletamento delle attività richieste dal Direttore f.f. dell'U.O.C. SISP, "a chiamata" da parte dello stesso, tenuto conto dell'impegno lavorativo previsto dal Protocollo di Intesa di cui alla D.G.R.V. n. 304/2021 e dell'organizzazione di lavoro attuata nel contesto operativo di riferimento, e comunque non oltre 38 ore settimanali, al fine di coniugare le esigenze formative dello specializzando medico con quelle lavorative;
- compenso: per l'attività prestata dal collaboratore/professionista verrà corrisposto un compenso orario pari ad € 40,00/lordi onnicomprensivi.

Precisato che il costo derivante dagli incarichi di cui al presente provvedimento verrà considerato tra le spese sostenute da questa Azienda per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – codice aziendale 370.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare i contratti di natura autonoma con i candidati nelle premesse indicati, laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti alle scuole di specializzazione degli Atenei di Padova e di Verona, sulla base del Protocollo di Intesa approvato dalla Regione Veneto giusta D.G.R. n. 304 del 16 marzo 2021;
3. di precisare che gli incarichi di cui al comma 2. hanno decorrenza dalla data indicata nei rispettivi contratti di natura autonoma e per un periodo di mesi sei, termine eventualmente prorogabile in considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, a fronte di un compenso orario lordo omnicomprendivo di € 40,00/orarie;
4. di precisare altresì che l'instaurazione dei rapporti di collaborazione di cui trattasi, subordinata alla sottoscrizione dei relativi contratti di natura autonoma, richiede la piena idoneità dei candidati allo svolgimento delle prestazioni richieste, verificata per il tramite di apposita visita medica preventiva;
5. di dare atto che all'atto del conferimento dei contratti di cui al presente provvedimento la scrivente Amministrazione provvederà a darne comunicazione all'Ateneo di afferenza;
6. di dare atto che il costo derivante dai presenti incarichi verrà considerato tra le spese sostenute per l'anno 2021 da questa Azienda per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – codice aziendale 370.
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 7-5-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 7-5-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI